



Sent. 97/2024  
R.G. 6147/2024  
L. C. 33/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI COMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice Rel. Es.

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritta al n. 130/2024  
R.G. P.U., ha emesso la seguente:

**SENTENZA  
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di

\*\*\*

Con ricorso ex art. 268 CCIL, ha domandato l'apertura della liquidazione  
contro lui dei propri beni.

Al ricorso è stata allegata, altresì, la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCIL,  
nella persona del professionista avv. il quale ha attestato la completezza e  
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione  
economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. A seguito dei chiarimenti richiesti dal giudice  
relatore con decreto del 5.10.2024, il ricorrente ha depositato le visure camerale relative alle attività  
imprenditoriali esercitate in passato dal debitore, nonché una relazione particolareggiata integrativa  
redatta dal medesimo gestore della crisi.

Occorre osservare, dunque, che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27,  
comma 2, CCIL, dal momento che il ricorrente risulta residente in

Comune ricompreso

nel circondario del Tribunale di Como.

In ordine al contraddittorio, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, nei limiti di compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCII si desume che l'udienza di convocazione delle parti non sia necessaria nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori portatori dell'interesse ad escludere l'apertura di una procedura concorsuale (arg. ex Cass. Civ. n. 20187/17). Va ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata.

Quanto all'esame dei requisiti soggettivi, deve osservarsi che l'istante non risulta attualmente svolgere attività di impresa commerciale in forma individuale, né risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in veste di socio illimitatamente responsabile di società di persone.

Invero, come comprovate dalla documentazione in atti depositata, l'impresa individuale del debitore risulta cancellata dal registro delle imprese in data 10.01.2019. L'istante, inoltre, risultava socio amministratore della società cancellata dal registro

delle imprese in data 9.02.2023, nonché socio amministratore della società

cancellata dal registro delle imprese in data 28.12.2000. Il debitore, pertanto, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 33, co. 1 CCII, essendo trascorso oltre un anno dalla cancellazione delle suddette società dal registro delle imprese. Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, deve ritenersi che il ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione controllata amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex artt. 1, 2 e 268 CCII.

L'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), CCII, avendo maturato debiti complessivi per circa 381.657,97 euro e non essendo in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come rilevato altresì dal gestore della crisi e dimostrato dal pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate Riscossione.

A fronte di tale indebitamento, infatti, il debitore non risulta proprietario di beni immobili o mobili registrati e, allo stato, percepisce una retribuzione mensile media pari a circa 2.380,00 euro netti, in qualità di lavoratore subordinato, con la quale contribuisce al sostentamento del proprio nucleo

familiare, costituito dalla moglie, disoccupata e dalla figlia minore.

Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

Appare opportuno precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII. Ne consegue che, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente, il liquidatore dovrà acquisire le somme depositate sul conto corrente del debitore, salvi i limiti ed i divieti di cui all'art. 545 c.p.c., richiamato dall'art. 268 CCII, nell'ipotesi in cui sul predetto conto risultino accreditati lo stipendio del debitore.

Dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata, inoltre, non possono essere iniziata o proseguite procedure esecutive individuali sui beni compresi nella procedura ex art. 150 CCII.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni indicate nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura.

Al fine di contemperare lo svolgimento della procedura liquidatoria con l'esigenza di assicurare al ricorrente una vita dignitosa, in linea con le finalità della normativa sulla tutela del soggetto sovraindebitato, per determinare il reddito non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCI, deve aversi riguardo a quanto occorrente per il mantenimento del nucleo familiare del debitore. La quota di stipendio mensile non compresa nella liquidazione, pertanto, allo stato, può essere fissata in euro 2.295,00, quali somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia composta, come si è detto, dalla moglie disoccupata e da una figlia minorenne. Tali spese sono state quantificate dal gestore sulla base della documentazione fornita e risultano comprensive delle spese per il canone di locazione della casa familiare e delle spese scolastiche (costo dell'asilo) per la figlia. Verranno acquisiti dalla procedura e destinati alla soddisfazione dei creditori, inoltre, gli importi corrisposti al debitore a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, come dichiarato dal ricorrente stesso.

Il debitore, nondimeno, avrà l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili e versare l'eccedenza sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI. Si precisa, infatti, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'POCC, non ostante motivi contrari.

**P.Q.M.**

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

**NOMINA**

giudice delegato alla procedura,

liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'POCC

**ORDINA**

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dell'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCI;

**ORDINA**

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 e.p.c.;

**ORDINA**

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore;

**FISSA**

in euro 2.296,00 euro la quota di stipendio mensile non compresa nella liquidazione ed occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare;

**AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**AVVERTE**

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCI l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del

provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni estative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

**RAMMENTA**

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

**DISPONE CHE IL LIQUIDATORE**

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completa l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, e se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subcontro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditore, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della

procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCI ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettuare le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto fra i creditori, a richiedere al Tribunale l'assenzione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

#### AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto comprensibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di preazione, delle trascrizioni dei giudicamenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni; in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale prevvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCI;

#### DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI, epurata dai dati personali del debitore o del nucleo familiare (eccetto che le generalità del ricorrente ed il codice fiscale);

Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, 16/10/2024

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE



Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi 25 OTT 2024